

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Decreto legislativo n. 231/01**

**Serena
Distribuzione
S.r.l.**

Parte Speciale

INDICE

1. MAPPATURA DEI RISCHI NEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL D. LGS. N. 231/01.....	3
2. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA EX ART. 24 TER E REATI EX ART 25-OCTIES DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	10
2.1 REATI EX ART. 24 – TER	10
2.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	11
2.3 REATI EX ART. 25 – OCTIES	13
2.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	15
3. REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25-TER E REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25- QUINQUESDECIES	16
3.1 REATI EX ART. 25-TER.....	16
3.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	20
3.3 REATI EX ART. 25 - QUINQUESDECIES	21
3.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	23
4. GESTIONE RISORSE UMANE.....	24
4.1 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ART. 25-DUODECIES	26
5. CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI.....	26
6. SICUREZZA SUL LAVORO	27
7. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO EX ART. 25-BIS.1	33
7.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	35
8. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.....	36

1) MAPPATURA DEI RISCHI NEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL D. LGS. N. 231/2001

La valutazione dei rischi è stata svolta attraverso incontri con l'organo amministrativo ed i soci.

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle aree di rischio, si è preliminarmente effettuata la mappatura dei macroprocessi aziendali attraverso una verifica dell'assetto organizzativo, delle prassi aziendali presenti in azienda e della documentazione interna, costituita da:

- Atto costitutivo;
- Statuto sociale;
- Organigramma e funzionigramma aziendale;
- Processi aziendali;
- DVR e altri documenti relativi alla gestione della sicurezza sul lavoro;
- Elenco di norme, leggi, atti amministrativi, direttive regionali ecc;

Le macrocategorie delle procedure aziendali della Società che possono essere coinvolte in commissioni di reati ex D. lgs. N. 231/01 sono risultate le seguenti:

Direzione Amministrativa

- Servizio prevenzione e protezione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Area economico finanziaria e servizio contabilità e bilancio;
- Servizio Acquisti;
- Area risorse umane e gestione del personale dipendente;
- Area gestione del denaro contante.

All'interno della macrocategoria aziendale analizzata vi sono i vari processi.

Ogni processo di cui alla macrocategoria sopra cennata fa capo all'organo amministrativo, ad oggi composto da un amministratore di nomina sociale ed un altro di nomina giudiziaria a seguito del provvedimento ex art.34 del D. Lgs. 159/2011 del 20/27.10.2022.

In particolare, a quest'ultimo riguardo si precisa che i due amministratori hanno competenze distinte e ripartite, come meglio indicato nella parte generale del modello organizzativo ed alle quali si fa espressamente rinvio ogni qual volta nel presente elaborato si fa riferimento all'organo amministrativo.

Ovviamente nel tempo tale assetto varierà e, comunque, la composizione dell'organo amministrativo è sempre soggetta a possibili variazioni.

L'organo amministrativo, assieme a coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo della Società, risulta essere il più esposto, in virtù del ruolo ricoperto, alla possibile commissione dei reati, che il modello organizzativo intende prevenire.

ORGANIZZAZIONE INTERNA A SUPPORTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

RUOLO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è dunque il responsabile interno all'organizzazione societaria cui questo modello di prevenzione dei reati ex D. lgs. n. 231/2001 si riferisce per ciascuna attività a rischio.

I nominativi di coloro che compongono l'organo amministrativo devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta lo stesso subisca delle variazioni.

Tali soggetti costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, di conseguenza, sono i referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività informativa e di controllo.

Nel caso in cui le attività svolte risultino particolarmente complesse, l'organo amministrativo, ferme restando le proprie responsabilità, potrà affidare i propri compiti a collaboratori, comunicando i relativi nominativi all'Organismo di Vigilanza, munendoli di apposite deleghe il cui contenuto dovrà essere dettagliato.

I membri dell'organo amministrativo sottoscrivono un'apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Decreto e del Modello Organizzativo, del seguente tenore:

“Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Legislativo n. 231/2001, nonché dei contenuti del Modello di Organizzazione e di Gestione predisposto e diffuso da Società per l'adeguamento alla stessa normativa; dichiara al riguardo che non sussistono allo stato, né da parte propria, né nell'ambito della propria area operativa, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose ivi richiamate”.

L'organo amministrativo:

- a. vigila sul regolare svolgimento delle operazioni aziendali, di cui è soggetto referente;
- b. informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c. comunica all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate, nonché la commissione di fatti rilevanti o le valutazioni di rischio reato ai sensi del Decreto;
- d. si adopera per adottare tutte le soluzioni organizzative e gestionali per ridurre i rischi relativi alle attività presidiate.

Nel prosieguo del presente modello organizzativo, stante il procedimento ex art. 34 D. Lgs.

159/2011 n. 132/2022 R.M.P. in corso alla data in cui esso viene predisposto, va precisato che: ogni qualvolta verrà indicato "l'organo amministrativo" dovrà questo intendersi come composto congiuntamente dall'amministratore sociale già in carica prima dell'avvio del procedimento sopra indicato e dall'amministratore giudiziario nonché co-amministratore limitatamente alle deleghe a questi attribuite dall'assemblea dei soci come da decreto del Tribunale; ogni qualvolta verrà indicato "amministratore sociale" dovrà intendersi esclusivamente l'amministratore già in carica prima dell'avvio del sopra indicato procedimento giudiziario in capo al quale permangono le funzioni attribuite dalla assemblea dei soci nonché dal decreto del Tribunale.

RUOLO DEL CONSULENTI NOMINATI

L'organo amministrativo, seppur è il responsabile interno all'organizzazione societaria, cui questo modello di prevenzione dei reati ex D. lgs. n. 231/2001 si riferisce per ciascuna attività a rischio, come indicato nell'organigramma/funzionigramma, ha nominato dei professionisti che rivestono ruoli apicali in alcune attività ritenute a rischio di reato e precisamente:

- nel processo contabilità e bilancio l'organo amministrativo ha dato incarico a un commercialista che per il tramite di una sua collaboratrice provvede all'aggiornamento della contabilità e all'assolvimento degli obblighi fiscali e periodicamente effettua dei controlli in ordine alla corretta esecuzione delle registrazioni contabili ed alla regolare imputazione delle componenti patrimoniali, finanziarie ed economiche, attività queste che annualmente

conducono alla predisposizione del bilancio d'esercizio che viene portato all'attenzione dell'organo amministrativo per la sua approvazione;

- nell'area sicurezza negli ambienti di lavoro, l'organo amministrativo ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che possiede i requisiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008, che ha curato la predisposizione del piano di sicurezza di cui è data evidenza nel documento per la valutazione dei rischi (DVR) contenente la valutazione dei rischi, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e l'organizzazione interna per l'attuazione di tali misure con i nominativi dei soggetti preposti alle diverse funzioni;
- nel processo risorse umane, l'organo amministrativo ha nominato un consulente del lavoro che provvede all'elaborazione delle buste paga e dei relativi adempimenti di legge. Per quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale l'organo amministrativo provvede autonomamente alla ricerca e selezione delle nuove risorse. A seguito dell'avvio della procedura di amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. 159/2011, prima di procedere all'assunzione di un nuovo dipendente o collaboratore, l'amministratore provvede ad acquisire l'autocertificazione attestante l'assenza di carichi pendenti e procedimenti giudiziari in corso.

La valutazione del rischio

La valutazione del rischio per la Serena Distribuzione S.r.l. è stata effettuata analizzando le funzioni aziendali dettagliate nell'organigramma/fuzionigramma della società e nei processi stilati nelle varie aree ritenute a rischio di reato ex D. lgs. n.231/200.

Di conseguenza, è stata effettuata un'analisi dei rischi che permette di riclassificare il rischio delle attività delle funzioni di seguito riportate attraverso la seguente valutazione:

Rischio Elevato	
Rischio Moderato:	
Rischio Basso:	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AREE/UFFICI/SERVIZI ESPOSTI ALLA COMMISSIONE DI REATI PREVISTI DAL D. Lgs. 231/01.

La struttura organizzativa prevede la presenza di un organo amministrativo, strutturato come sopra indicato.

È poi stato nominato, con delibera dell'organo amministrativo del _____, un organismo di vigilanza così come previsto dal D. lgs. N. 231/2001.

Non vi è organo di controllo.

Avuto ora riguardo ai singoli organi/aree/uffici interessati dal presente modello di prevenzione dei reati di cui al Decreto, si espone quanto segue:

Organismo di Vigilanza

Composizione: n. 2 membri esterni alla Società.

Descrizione: organo permanente della Azienda

Finalità: verifica l'allineamento delle procedure aziendali ai modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ex D. lgs. n. 231/2001.

Principi di funzionamento:

- si riunisce con cadenza almeno trimestrale;
- si riunisce, altresì, a seguito della richiesta di uno dei membri;
- per ogni altra funzione si rinvia al regolamento.

Direzione Amministrativa

Tutte le attività e le connesse responsabilità di seguito elencate vanno riferite all'organo amministrativo in carica il quale ha provveduto a stilare dei processi che danno evidenza delle modalità operative e dei soggetti (lavoratori dipendenti, professionisti) coinvolti.

Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza negli ambienti di lavoro

Classificazione: **Rischio Elevato**

Responsabilità: Individua e valuta i fattori di rischio nei luoghi di lavoro che possano compromettere la sicurezza e la salute degli operatori.

Principali funzioni:

- Elabora, attraverso la valutazione dei rischi, un programma d'interventi per la prevenzione e protezione degli operatori presenti in tutti i settori lavorativi.
- Coinvolge tutti gli operatori nel processo di sicurezza attraverso la continua implementazione di un sistema gestionale della sicurezza medesima e attraverso lo strumento dell'informazione e la formazione sui rischi residui.
- Individua e valuta i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro e individua le misure di sicurezza adeguate nel rispetto della normativa vigente per la gestione dei rischi residui.
- Elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure.
- Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
- Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro.
- Fornisce agli operatori, in collaborazione con i soggetti preposti, le informazioni in tema di sicurezza e salute connesse con la propria mansione.
- Fornisce, nel rispetto della normativa vigente, le informazioni sulla sicurezza aziendale e sulle procedure di emergenza.
- Elabora le statistiche annuali degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro in genere.
- Rilascia pareri per la sicurezza aziendale e sulle procedure di sicurezza.
- Indice le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi così come previsto dalla normativa vigente.
- Promuove la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro tramite attività d'informazione, formazione e assistenza rivolta ai lavoratori in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro.
- Elabora un processo sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Area Economico Finanziaria e servizio contabilità e bilancio - Classificazione **Rischio Moderato**

Responsabilità: garantisce la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili, monitora e controlla i flussi di cassa, gli adempimenti fiscali, l'ottimizzazione della gestione dei flussi finanziari e dei rapporti di debito e di credito della Società nei confronti dei terzi.

Principali funzioni:

- Traduce in termini economico - finanziari gli obiettivi di programmazione aziendale e si occupa dell'analisi dell'andamento della gestione.
- Cura la predisposizione delle rendicontazioni e dei report periodici, in funzione delle esigenze aziendali.
- Gestisce i contenziosi tributari e i rapporti con i soggetti esterni (Agenzia delle Entrate, ect.).
- È responsabile della regolare tenuta delle scritture contabili e del rispetto della normativa contabile, tributaria e fiscale anche verso gli organi di controllo esterno.
- Effettua la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti periodici nei limiti delle proprie attività (IVA, Certificazioni, etc.), predispone in autonomia gli invii previsti dalla legge attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.
- Provvede alla registrazione contabile dei documenti fiscali passivi e provvede alla emissione ed alla registrazione delle fatture attive.
- Si occupa del pagamento degli importi dovuti a titolo di retribuzione al personale dipendente.
- Gestisce la contabilità generale nel rispetto delle norme vigenti.
- Provvede al pagamento delle fatture e dei documenti passivi. Gestisce la scadenza dei pagamenti.
- Effettua i controlli a campione sul ciclo di liquidazione fatture passive e monitora i processi autorizzativi interni al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento entro le scadenze previste.
- Gestisce i rapporti con le banche relativamente agli atti amministrativi e contabili necessari per la corretta gestione dei conti correnti.
- Effettua le registrazioni contabili e le riconciliazioni bancarie, curando gli incassi effettuati a mezzo bonifico. Effettua le registrazioni attinenti i prospetti paghe e ne riconcilia i saldi.
- Predispone il cash flow e i report necessari per il monitoraggio della situazione economico-finanziaria della Società.
- Gestisce i rapporti con i fornitori, gestisce lo scadenziario dei pagamenti, effettua le registrazioni di prima nota e degli incassi.
- Gestisce le registrazioni contabili delle fatture di beni, servizi e lavori di utilità pluriennale. Acquisisce la documentazione necessaria al fine della corretta gestione del libro cespiti.
- Gestisce tutte le trasmissioni di flussi verso l'Agenzia delle Entrate.
- Gestisce il piano dei conti e l'anagrafica dei fornitori.
- Effettua la riconciliazione delle schede contabili, verificandone il contenuto e la corretta imputazione.
- Effettua le scritture di assestamento, di chiusura e riapertura dei conti.
- Predispone i versamenti periodici di competenza (IVA, Ritenute Lavoro Autonomo, etc.).
- Si occupa della verifica periodica della cassa, del prelievo del contante e del successivo versamento presso la Banca in cui è presente il conto corrente aziendale.

- Monitora i tempi di consegna dei fornitori al fine di ottimizzare le scorte di magazzino e individua i migliori operatori commerciali per gli acquisti in economia.
- Elabora il processo della contabilità e bilancio.
- Elabora il processo sulla gestione del denaro contante.

Servizio Acquisti – Classificazione **Rischio Basso**

Responsabilità: Gestisce le procedure per l’approvvigionamento delle merci, dei beni di consumo necessari per l’attività di impresa, dei servizi, delle apparecchiature, degli arredi e di qualsiasi altro bene necessario al funzionamento della Società.

Principali funzioni:

- Predispose il programma annuale delle forniture e degli acquisti.
- Coordina le attività di approvvigionamento di beni e servizi.
- Verifica il corretto svolgimento delle operazioni di verifica qualità/quantità/prezzo.
- Elabora il processo di gestione degli acquisti.
- Coordina il magazzino ai fini di eventuali ordini di nuova merce.
- Comunica all’area economico-finanziaria le rimanenze di magazzino ai fini della elaborazione del bilancio d’esercizio.

Riguardo al processo di gestione degli acquisti e di rifornimento dei clienti, preliminarmente si evidenzia che la merce acquistata viene prevalentemente venduta alla Bagnasco S.r.l., che in termini di fatturato è il primo cliente della Società.

Fatta questa premessa, si aggiunge altresì che i soci della Bagnasco S.r.l., nonché gli amministratori, risultano gli stessi della Serena Distribuzione. Sul punto va evidenziato che a seguito del provvedimento del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, con cui è stata disposta l’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno, l’amministratore giudiziario, in accordo con l’altro co-amministratore, ha convenuto di sottoporre alla preventiva autorizzazione del predetto amministratore giudiziario tutti i nuovi rapporti commerciali relativi agli acquisti. L’amministratore giudiziario, come condiviso con il Giudice Delegato alla procedura, estrae la visura camerale del nuovo fornitore al fine di verificare se dalla stessa emergono notizie in merito ad eventuali procedimenti giudiziari in corso. Fatta tale verifica, se non emergono elementi ostativi, rilascia nulla-osta all’avvio del rapporto commerciale, riservandosi periodicamente di comunicare al Giudice Delegato alla procedura i nuovi rapporti commerciali intrapresi.

Area risorse umane e gestione del personale dipendente - Classificazione **Rischio Moderato**

Responsabilità: Gestisce il rapporto di lavoro con i dipendenti, dalla sua instaurazione sino alla cessazione.

Principali funzioni

- Predispose i contratti individuali relativi all’inquadramento giuridico ed economico del personale di nuova assunzione a tempo determinato e indeterminato, rinnovi, revoche ed ogni altra modifica del rapporto di lavoro.

- Cura l'amministrazione del personale dipendente e con diverso rapporto contrattuale, sotto l'aspetto giuridico, economico, previdenziale e amministrativo.
- Cura gli adempimenti amministrativi inerenti la proposta e l'incarico per i Liberi Professionisti e per le collaborazioni coordinate e professionali.
- Applica gli istituti giuridici ed economici previsti dal CCNL di riferimento delle diverse aree e della normativa vigente.
- Determina gli emolumenti relativi al rapporto di lavoro e gestisce la procedura informatizzata degli stipendi.
- Verifica l'andamento di taluni istituti contrattuali riguardanti il personale ed aventi rilevanza economica.
- Gestisce tutti gli aspetti di propria competenza riguardanti l'INPS, l'INAIL, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Assessorato e Ispettorato del Lavoro, Istituti Finanziari.
- Collabora alla gestione delle procedure relative ai Procedimenti Disciplinari nella necessaria attività amministrativa e predispose ogni atto necessario alla irrogazione di sanzioni disciplinari.
- Gestisce eventuali fondi pensione.
- Fornisce informazioni corrette e appropriate in tema di applicazione di istituti giuridici tipici del rapporto di lavoro dipendente (ferie, astensioni per gravidanza, congedi, permessi, etc) assicurando ai singoli dipendenti la necessaria assistenza tecnica specialistica.
- Gestisce la rilevazione dell'orario di lavoro giornaliero, dei crediti e dei debiti orari mensili del personale, delle varie cause di assenza dal servizio.
- Elaborazioni turni di servizio del personale.
- Elabora il processo del reclutamento delle risorse umane.

Area gestione del denaro contante - Classificazione Rischio Basso

Responsabilità: gestisce il denaro contante in entrata ed in uscita

- Si occupa dell'incasso per contante delle fatture di vendita.
- Annota gli incassi e redige apposita prima nota cassa mensile.
- Consegna le prime note cassa all'area che si occupa di contabilità e bilancio per l'aggiornamento delle scritture contabili.
- Affronta eventuali spese di ordinaria amministrazione tra cui minute e oneri condominiali e si occupa di annotarle nella prima nota cassa mensile da consegnare all'area economico finanziaria per l'aggiornamento delle scritture contabili.

Una volta descritte le funzioni delle diverse aree di rischio si indica, seppure sommariamente, la modalità generale per ridurre il rischio/reato, tenuto conto che nella specie, a parte l'attuale periodo di amministrazione giudiziaria, che comunque è a termine, chi decide in buona sostanza è solo un soggetto, considerato che non vi è l'organo di controllo e ritenuto infine che si tratta di una impresa collettiva di natura familistica, sicché chi la governa è anche socio.

Quindi, ogni singolo processo prevederà un preciso percorso che condurrà alle decisioni finali dell'organo amministrativo.

Al riguardo, si evidenzia che per il concreto esercizio delle attività, si rinvia ai processi aziendali che l'organo amministrativo si è dato in coerenza con il presente modello.

Detto questo, è opportuno procedere a questo punto ad una analisi dei reati previsti dal Decreto come fonte di responsabilità amministrativa dell'impresa.

A tal fine si elencheranno, per gruppi omogenei, i reati previsti dalla normativa avuto riguardo alla probabilità di commissione degli stessi da parte di personale dipendente, collaboratori esterni e organi apicali della Società.

2) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA EX ART. 24-TER E REATI EX ART 25-OCTIES DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

2.1 REATI EX ART.24 TER

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, occorre fare una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati dal Decreto.

- ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere uno o più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Si precisa che:

- Oggetto giuridico è il pericolo per l'ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù", 601 c.p. "Tratta di persone", 602 c.p. "Acquisto o alienazione di schiavi", ovvero alla commissione di reati relativi all'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3-bis del D. Lgs. 286/1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- ***Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)***

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Si precisa che:

- Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

- L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto, per sé o per altri, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
- Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex art. 24 ter D.Lgs. 231/01.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare":

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alla gestione della Società e ai rapporti con soggetti esterni all'azienda, devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- acquisire il maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull'operato dei propri fornitori, soci e partner al fine di valutare la coerenza e la compatibilità tra l'operazione in essere e il profilo della controparte;
- assicurare la tracciabilità di ogni fase del processo aziendale, con particolare attenzione al momento ed alla sede in cui viene assunta la decisione;
- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del diritto –costituzionalmente garantito - ad associarsi per scopi e fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale;
- garantire che l'iniziativa economica non si svolga in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico;

- assicurare il regolare funzionamento della Società, agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all’attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati.
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all’Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

Di converso, la Società e l’Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla segnalazione.

L’Organismo di Vigilanza allo stesso modo tutela la riservatezza dell’identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Gli strumenti di segnalazione in oggetto verranno comunicati ad ogni singolo dipendente.

Nel caso in cui ciascun dipendente venga a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex d.lgs 231/01 in merito ai processi operativi di competenza, o di notizie riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, è tenuto a darne formale ed immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Area del “non fare”

Si evidenziano qui di seguito, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato allo scopo di dare concreta attuazione al D. Lgs. 231/01 e di operare secondo una corretta prassi operativa.

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, agli Esponenti Aziendali, in via diretta, e ai Consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato;
- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- implementare e svolgere qualsivoglia iniziativa economica che, nella forma associativa e con le modalità di cui sopra, si ponga in contrasto con l’utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell’ordine economico e dell’ordine pubblico;
- attuare - anche strumentalizzando attività riconducibili alla comune gestione societaria - condotte che si concretino in un’attiva e stabile partecipazione all’associazione illecita;
- contribuire - anche attraverso il proprio assetto organizzativo - a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell’interesse dell’associazione illecita;
- predisporre - ovvero contribuire a predisporre - i mezzi attraverso i quali supportare l’operatività della associazione illecita;
- promuovere o comunque proporre, la realizzazione di obiettivi delittuosi di volta in volta individuati come utili o necessari nell’ottica del conseguimento di un vantaggio per la Società.

Di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito dello svolgimento delle attività nelle Aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, deve essere informato l’OdV con nota scritta.

Infine, essendo i reati di criminalità organizzata spesso propedeutici alla commissione di altri reati già contemplati nel presente Modello, si ritiene che i presidi già previsti nelle altre sezioni possano essere estesi anche alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale.

2.3 REATI EX ART. 25 – OCTIES

Per quanto concerne questi reati, occorre fare una premessa introduttiva.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha recepito la Terza Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio ed ha introdotto nuove regole per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo. L'obiettivo della norma è la protezione dell'integrità dei sistemi finanziari ed economici ed, indirettamente, la protezione della stabilità dei medesimi.

Tali misure si riflettono anche all'interno del sistema della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l'introduzione dell'art. 25 - *octies*: “*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*”, e dunque si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione di essi nonché delle astratte modalità realizzative riferite alle fattispecie considerate.

Ricettazione art. 648 c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto, al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. La condotta, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare; acquistare significa comprare, ricevere significa entrare in possesso a qualsiasi titolo che non sia la compravendita, occultare significa nascondere la cosa dopo averla avuta e l'intromissione consiste in una vera e propria attività di mediazione.

Il reato di ricettazione non è un reato proprio, soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; l'elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio art. 648 bis c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia altre operazioni con lo scopo di occultare la loro provenienza delittuosa. (La condotta del reato di riciclaggio si integra con la sostituzione e/o con il trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite).

Il reato di riciclaggio non è un reato proprio, soggetto attivo può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto; il dolo dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da far desumere che i beni ricevuti siano di derivazione delittuosa.

Infine, v'è da sottolineare che il delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità rispetto quello di ricettazione, in quanto entrambi richiedono sul piano soggettivo la consapevolezza dell'origine delittuosa dell'oggetto materiale, ma solo il primo richiede anche la volontà di occultare tale origine.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648-ter c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, in attività finanziarie o economiche. La condotta del reato comprende ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, a prescindere dall'obiettivo o risultato prefissato dall'agente;

Il reato in questione può essere commesso da chiunque. Il momento consumativo del reato coincide con l'impiego del denaro, beni e altre attività, in attività economiche e finanziarie; il dolo è generico, ovvero è sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che prevede i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate da qualsiasi autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. (banche; poste italiane; Società di intermediazione mobiliare (SIM); Società di gestione del risparmio (SGR); Società di investimento a capitale variabile (SICAV).
- I professionisti, tra cui: i soggetti iscritti nell'albo dei commercialisti e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- I revisori contabili.

- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione sopra riportata, la Società non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli apicali, i collaboratori e/o i consulenti, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati previsti dall'art. 25 – *octies* D.Lgs. 231/01, con conseguenze amministrative sulla società.

2.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono esposte le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione di tali reati.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico della Società.

Area del "fare"

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alla gestione della Società e i soggetti che hanno potere di spesa devono:

- osservare tutti i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento all'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nonché con riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.
- prevedere sistemi di tracciabilità dei flussi informativi e di potenziali incarichi che vengano delegati a soggetti esterni che operano in qualità di rappresentanti della Società e che devono essere conferiti in maniera formale, prevedendo una apposita clausola di stretta osservanza dei principi etici adottati;
- i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura;
- nei contratti con clienti e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa);
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnano a comunicare all'Organismo di Vigilanza, unicamente in forma non anonima, qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

Di converso, l'Organismo di Vigilanza dovrà salvaguardare i dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole, che possa discendere dalla segnalazione.

Nel caso in cui chiunque sia inserito nel percorso procedimentale relativo all'attività svolta venga a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex D.lgs 231/01 in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, è tenuto a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Area del “non fare”

Si evidenziano qui di seguito, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio reato allo scopo di dare concreta attuazione al D. Lgs. 231/01 e di operare secondo una corretta prassi operativa.

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, agli Esponenti Aziendali, in via diretta, e ai Consulenti e i Partner, in relazione al tipo di rapporto con la Società, è vietato:

- effettuare spese di rappresentanza senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- procurare o promettere di procurare informazioni e/o documenti riservati;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore, o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati;
- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

3) REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ART. 25-TER E REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART.25-QUINQUIESDECIES

Si elencano, qui di seguito, le fattispecie incriminatrici ascrivibili ai macro gruppi dei reati societari e tributari, con le astratte modalità realizzative delle condotte censurabili che si ritiene possano essere commessi con più probabilità nell'interesse o a vantaggio della stessa.

3.1 REATI EX ART. 25-TER

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, un'elencazione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (*Reati societari*), nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica quasi coincide e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo alla quale appartiene.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione -legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2365 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla Società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre Società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla Società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.)

L’art. 1 co. 76 L. 190/2012 modifica l’art. 2635 c.c. e introduce il reato di “corruzione tra privati” nel D.Lgs. 231/01.

La ratio incriminatrice della norma è da ravvisarsi nell’esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario. Occorre evidenziare che, ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01 rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro che promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti su menzionati. In ultimo si precisa che il reato è procedibile d’ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi.

AREA COMUNICAZIONI SOCIALI - GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Si fa riferimento alle attività inerenti la formazione, l’approvazione e il controllo del bilancio d’esercizio.

Tale processo si sostanzia nelle seguenti attività:

- rilevazione sistematica dei dati contabili da parte dell’organo amministrativo;
- scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi da parte del professionista nominato;
- effettuazione dell’inventario fisico ad inizio anno;
- indicazione del percorso valutativo per le poste contabili soggette a stima;
- elaborazione ed assestamento del bilancio di verifica da parte del professionista nominato;
- predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e dei relativi allegati da parte del professionista nominato;
- approvazione del progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo.

REATI

- a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- b. Impedito controllo (Art. 2625 c.c.);
- c. Creazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- d. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

ELEMENTI DI CONTROLLO

Principi di Controllo nella formazione e redazione del bilancio

Ultimati i processi come sopra delineati, la redazione del bilancio e dei relativi allegati compete all'organo amministrativo, che è responsabile dei seguenti processi operativi:

- aggiornamento dei principi contabili di riferimento;
- aggiornamento del piano dei conti;
- elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio definitivo;
- sottoscrizione di dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite da parte dei soggetti intervenuti nei processi sopra indicati.

Inoltre, per il processo di verifica e di aggiornamento del sistema contabile e per il processo di formazione del bilancio d'esercizio, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

Processo di formazione del bilancio d'esercizio

In questo ambito rileva il rispetto sostanziale delle norme che regolano la formazione del bilancio d'esercizio.

Sistema organizzativo e autorizzativo

Le aree di responsabilità del processo di cui sopra sono declinate:

- a livello interno è responsabile l'organo amministrativo, fermo restando l'intervento dei soggetti indicati nel processo sopra indicato;

Il bilancio annuale è approvato dall'organo amministrativo e trasmesso, dallo stesso, ai soci.

Protocolli/Procedure

Il bilancio di esercizio deve essere predisposto secondo quanto declinato dalla relativa procedura operativa "Processo di Contabilità e Bilancio" e secondo la sequenza di atti relativi alla sua formazione, tenuto conto delle disposizioni civilistiche inerenti.

La procedura di formazione del progetto del bilancio dovrà pure prevedere che la bozza venga sottoscritta dal consulente contabile che ne attesterà la conformità ai dati risultanti dalla contabilità ed alle regole di legge.

Codice Etico e principi di comportamento

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare parte integrante del presente Modello.

In particolare, si richiamano i seguenti obblighi comportamentali:

- tutte le azioni e le operazioni della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;
- le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;
- tutti i Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri;

- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Inoltre è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

L’organo amministrativo con periodicità annuale deve fornire all’Organismo di Vigilanza, in occasione della predisposizione del progetto di bilancio e dei controlli infra- annuali, le seguenti informazioni:

1. controlli effettuati sui processi contabili;
2. controlli effettuati sulle poste maggiormente critiche e sui risultati delle verifiche svolte.

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

3.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/01.

Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all’area del “fare” e del “non fare”, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Area del “fare”:

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività relative alle comunicazioni sociali devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo ostacoli.

Area del “non fare”:

Si evidenziano qui di seguito le condotte che i soggetti su citati non devono porre in essere:

- rappresentare o trasmettere dei dati falsi, o comunque non rispondenti alla realtà, per l’elaborazione e la predisposizione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire materialmente le attività di controllo o comportamenti che risultino di ostacolo a tale attività;
- omettere di effettuare le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetto la Società;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, o occultare fatti rilevanti, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

3.3 REATI EX ART. 25 - QUINQUESDECIES

La legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha introdotto l’art. 25-quinquesdecies all’interno del d. lgs. N. 231/2001 così rendendo responsabili gli enti anche per le condotte che siano causa di reati tributari.

Va premesso, per meglio comprendere le fattispecie incriminatrici che qui di seguito si elencheranno, che dopo l’entrata in vigore del D. lgs. 74/2000, si può ritenere che il bene giuridico di valenza costituzionale tutelato dalle norme penali tributarie sia l’interesse patrimoniale dell’Erario e non anche la trasparenza fiscale. Conseguenza diretta di quest’ultimo assunto è che tutti i reati tributari, ad oggi, non sono più considerabili anche come reati di pericolo, punibili in quanto tali, ma solo come reati di evento che si consumano al momento della dichiarazione annuale dei redditi.

Dunque, solo i fatti tipici lesivi degli interessi patrimoniali dello Stato potranno essere oggetto di sanzione penale e non anche tutti quei fatti ascrivibili a mere violazioni formali o a condotte preparatorie del fenomeno evasivo che, invece, sono privi di un’attitudine lesiva nei confronti del patrimonio dell’Erario.

Per sintesi e chiarezza espositiva, è opportuno indicare qui alcune caratteristiche comuni a tutte le fattispecie incriminatrici che di seguito si descriveranno.

L’elemento soggettivo che deve assistere il compimento della condotta offensiva nei reati tributari è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà del contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte o di pagarle in misura inferiore a quanto dovuto.

Tutti i reati tributari sono reati propri perché le condotte da cui origina la responsabilità penale devono essere poste in essere dal soggetto passivo d’imposta.

Preme anche precisare che avuto riguardo a questi reati, il Legislatore ha posto dei limiti alla punibilità delle condotte tipiche consistenti in soglie di rilevanza economica del reato. Infatti, solo nel caso del superamento di importi stabiliti dalla norma incriminatrice la condotta sarà penalmente rilevante.

Fatta questa doverosa premessa, si riporta, qui di seguito, un’elencazione dei reati richiamati dall’art. 25-quinquesdecies, nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D. lgs. 74/2000

La condotta tipica prevista dalla fattispecie consiste nell’indicazione di elementi passivi fittizi nella propria dichiarazione fiscale con lo scopo dell’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ai fini della verifica della fattispecie incriminatrice, la norma richiede che le fatture o la documentazione fiscale inerente le operazioni inesistenti siano state registrate nelle scritture contabili obbligatorie o vengano detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D. lgs. 74/2000

La fattispecie si perfeziona con il compimento di operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, o con l'utilizzo di documentazione falsa o altri mezzi fraudolenti che ostacolano l'attività di accertamento delle imposte ovvero inducano in errore l'amministrazione finanziaria.

Il fine ultimo della condotta del soggetto agente deve essere quello dell'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e va accompagnato dalla coscienza del fatto tipico, consistente nell'indicazione di livelli di attivo o passivo non corrispondenti al vero ovvero ancora nell'indicazione di ritenute o crediti fittizi.

La documentazione falsa presa in considerazione dalla norma ai fini della verifica della fattispecie incriminatrice deve essere stata registrata nelle scritture contabili ovvero detenuta a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda i mezzi fraudolenti, va specificato che la norma non considera tali le violazioni degli obblighi di fatturazione e annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione in fatture o scritture contabili di elementi attivi di importo inferiore a quello reale.

La punibilità scatta ogni qual volta vengano superate, congiuntamente, due soglie di rilevanza previste dalla norma:

- l'imposta evasa deve essere superiore ad € 30.000,00
- L'ammontare dell'attivo sottratto ad imposizione fiscale mediante sua fittizia riduzione o altrettanto fittizio aumento del passivo deve essere superiore al 5% degli elementi attivi complessivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a € 1.500.000,00.

Dichiarazione infedele - art. 4 D. lgs. 74/2000

Va premesso che il D. Lgs. n. 75/2020 ha modificato il D. lgs. 74/2000 introducendo nuove fattispecie penali tra cui, oltre quella consistente nella presentazione di dichiarazione infedele, anche le fattispecie di omessa dichiarazione e indebita compensazione di cui si dirà più avanti.

La condotta tipica di cui alla norma in esame consiste nell'indicazione nella dichiarazione annuale di livelli di attivo inferiori a quelli reali oppure di elementi passivi inesistenti.

Per la punibilità della condotta devono essere congiuntamente superate due soglie di rilevanza:

- il valore dell'imposta complessivamente evasa deve essere superiore ad € 100.000,00
- l'attivo sottratto ad imposizione fiscale deve essere superiore al 10% del totale dell'attivo effettivamente dichiarato o, comunque, superiore a € 2.000.000,00.

Ai fini sanzionatori penali non rilevano condotte che si concretino in classificazioni scorrette di componenti reddituali, a patto che i criteri che hanno ispirato la scelta siano comunque stati esposti in bilancio, oppure in violazioni di criteri attinenti la determinazione dell'esercizio di competenza, l'inerenza all'attività d'impresa o la deducibilità di componenti passivi non fittizi.

Omessa dichiarazione - art. 5 D. lgs. 74/2000

La norma in esame fa riferimento ai casi di omissione della dichiarazione quando la presentazione della stessa all'Amministrazione Finanziaria è obbligatoria.

In caso di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la condotta è punibile qualora l'imposta evasa sia superiore ad € 50.000,00.

Ancora, nel caso in cui l'impresa debba procedere, quale sostituto d'imposta, a rendere la dichiarazione per conto del dipendente e a trattenere una ritenuta a qualsiasi titolo ed invece non lo

faccia, la condotta sarà punibile qualora l'importo complessivo delle ritenute non versate sia superiore ad € 50.000,00.

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge ovvero venga presentata nei termini di legge ma non sia sottoscritta o redatta su un modello conforme a quello prescritto, la condotta non è sanzionabile penalmente e sarà soggetta esclusivamente a sanzioni di tipo amministrativo.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D. lgs. 74/2000

La norma punisce chiunque emetta fatture o altra documentazione riferibili ad operazioni inesistenti, per rendere possibile l'evasione di terzi soggetti esterni alla propria organizzazione, tramite l'aumento fittizio delle loro componenti passive.

Nel caso in cui vengano emesse più fatture riferite ad operazioni inesistenti durante il medesimo periodo di imposta, la condotta si ritiene unitaria ed il reato è dunque unico.

Occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D. lgs. 74/2000

La norma punisce la condotta di chi, con l'intenzione di evadere o far evadere a terzi le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulti o distrugga documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione.

È richiesto che l'occultamento o la distruzione della documentazione non renda possibile la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari su cui calcolare l'imposta sul valore aggiunto.

Indebita compensazione - art. 10-quater D. Lgs. 74/2000

La fattispecie si realizza con l'esposizione, nella dichiarazione annuale, di crediti non spettanti al contribuente o addirittura inesistenti e che lo stesso utilizza in compensazione per abbattere l'imposta da liquidare all'Erario.

Sia nel caso di crediti non spettanti che di crediti inesistenti la norma prevede che gli stessi debbano avere importo superiore ad € 50.000,00 per la consumazione del reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D. lgs. 74/2000

La norma in esame incrimina la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di sottrarsi al pagamento di interessi e sanzioni relativi ai predetti tributi, aliena o compie atti su beni, propri o di terzi, diretti a sottrarre alla garanzia patrimoniale dell'Erario detti cespiti e dunque, in ultima analisi, ostacolare o rendere più gravosa la riscossione coattiva di detti importi.

Ai fini della verifica della fattispecie è richiesto che il contribuente ponga in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti, diretti, in modo non equivoco, a sottrarre alla garanzia del credito fiscale i beni su cui vanta diritti reali.

La condotta è penalmente rilevante qualora l'importo totale di imposte evase ed interessi o sanzioni cui il contribuente si sottrae è superiore ad € 50.000,00.

Viene altresì punita la condotta del contribuente che, al fine di ottenere per sé o per altri il pagamento parziale di tributi o relativi accessori, indichi nella documentazione necessaria per il perfezionamento della c.d. transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi per ammontare superiore ad € 50.000,00.

3.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01.

Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Area del "fare":

Tutti i soggetti ed i servizi coinvolti nelle attività relative agli adempimenti fiscali della Società devono:

- tenere un comportamento corretto, rispettoso delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutti i passaggi che si rendano necessari per adempiere le obbligazioni tributarie della società;
- Custodire i libri contabili ed ogni altra documentazione utile a ricostruire il volume di affari della società;
- Indicare in modo chiaro chi svolge la funzione di custodia, aggiornamento e rettifica della documentazione contabile per favorire la trasparenza negli adempimenti tributari;

Area del "non fare":

Si evidenziano qui di seguito le condotte che i soggetti su citati non devono porre in essere:

- alterare, distruggere o occultare documenti contabili utili per ricostruire la situazione finanziaria della Società;
- Emettere o ricevere documentazione fiscale falsa al fine di realizzare condotte evasive o agevolare altri soggetti in tal senso;
- Alterare poste attive o passive del bilancio o registrare documentazione fiscale falsa o mendace al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- Offrire o promettere denaro o altra utilità a soggetti esterni all'organizzazione per alterare, distruggere, occultare o modificare fraudolentemente documenti fiscali utili alla ricostruzione della situazione economica della Società al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

4) GESTIONE RISORSE UMANE

REATI

L'assunzione del personale è un'attività che, pur non presentando in sé rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, può acquisire rilevanza strumentale qualora, combinata con le attività direttamente sensibili, sia funzionale per la realizzazione del reato.

La presente attività, infatti, potrebbe essere strumentale, nella specie, ad esempio nei reati di criminalità organizzata, ovvero di riciclaggio, potendosi dare attuazione all'assunzione di soggetti vicini ad organizzazioni criminali, perché esse stesse possano trarre vantaggi, dandoli anche alla società.

In buona sostanza l'assunzione del dipendente può costituire la modalità attuativa di un reato da parte di altri, consentendo che anche la società ne tragga vantaggio.

ELEMENTI DI CONTROLLO

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono delineati nel “Processo risorse umane” dove, oltre a delineare le modalità di rilevazione delle presenze del personale dipendente sul posto di lavoro e conseguentemente l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti in materia di lavoro, è specificato il processo che conduce all’assunzione di una nuova unità lavorativa che di seguito viene rappresentato:

- l’amministratore può assumere nuovo personale soltanto in presenza di situazione di necessità; riscontrata questa, cura tutti gli adempimenti necessari alla ricerca e selezione della risorsa;
- l’amministratore, una volta deciso di assumere una nuova risorsa, acquisisce da parte di questa una autocertificazione attestante l’assenza di carichi pendenti e procedimenti giudiziari in corso;
- l’amministratore ha cura di inserire nei contratti di lavoro una clausola di risoluzione automatica degli stessi al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - 1) allorquando il lavoratore dipendente dovesse risultare, giusta sentenza irrevocabile, appartenente ad un sodalizio mafioso o ad altra associazione criminale;
 - 2) allorquando il lavoratore dipendente dovesse risultare oggetto di comunicazioni o informazioni antimafia anche atipiche rese dalla competente prefettura ai sensi degli artt. 84 e ss. D. Lgs. 159/2011;
 - 3) laddove il Giudice Delegato alla Procedura n. 132/2022 R.M.P. Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione, il Collegio del Tribunale competente per il detto procedimento o il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dovessero ravvisare, in costanza di rapporto di lavoro, qualsivoglia motivo ostativo, di fatto o di diritto o di mera opportunità per le finalità del detto procedimento o per altre ragioni, alla prosecuzione del contratto di lavoro in corso con il lavoratore dipendente;
- sottoscrizione della lettera di assunzione, con applicazione rigorosa del CCNL di riferimento.

Codice Etico e principi di comportamento

Il Codice Etico disciplina i rapporti con il personale dettando principi generali.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- La selezione del personale avviene nel rispetto dei principi delle pari opportunità e senza operare discriminazioni con riferimento alla sfera privata o alle opinioni dei candidati.
- Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro o con contratto di collaborazione.
- I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura.
- Vi deve inoltre essere tracciabilità degli atti, nonché devono essere osservati i principi espressi nel codice etico con particolare riferimento al divieto di promessa e/o concessione di favori nell’assunzione del personale.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di Vigilanza devono essere date da chiunque le seguenti informazioni:

- assunzioni effettuate in deroga al processo approvato;

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di violazione del modello.

4.1 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE – art. 25 duodecies

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *duodecies* che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, *comma 12-bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità della Società è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

L'attività di valutazione dei rischi (mappatura aree/processi aziendali a rischio commissione reato) ha permesso di mettere a punto un dettagliato e completo elenco di **processi aziendali** rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità della Società. Con riferimento alla presente area non si ritiene che la società possa essere coinvolta in commissione di reati, considerato che allo stato la società non intrattiene rapporti con cittadini di paesi terzi.

5) CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

REATI

Anche il conferimento di incarichi di consulenza può rientrare tra le attività che, pur non presentando rischi diretti di reato ai fini del D.Lgs. 231/01, possono acquisire rilevanza strumentale qualora, combinate con le attività direttamente sensibili, siano funzionali alla commissione del reato.

Anche in questo caso, la presente attività strumentale, può essere ricondotta ai reati di criminalità organizzata, ovvero di riciclaggio, potendosi dare attuazione attraverso il conferimento di incarichi a soggetti vicini ad organizzazioni criminali, perché esse stesse possano trarre vantaggi, dandoli anche alla società.

In buona sostanza il conferimento dell'incarico può costituire la modalità realizzativa di un reato da parte di altri, consentendo che anche la società ne tragga vantaggio.

ELEMENTI DI CONTROLLO

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti;
- motivazione della consulenza e accordo sul compenso congruo in relazione all'attività da svolgere;
- tracciabilità delle prestazioni fornite dal professionista;

Codice Etico e principi di comportamento

Le norme comportamentali sono contenute nel Codice Etico in cui sono individuati i Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.

Per il processo in questione si richiamano i seguenti obblighi comportamentali:

- integrità e indipendenza dei consulenti;
- rapporti di estrema chiarezza tra società e consulente, evitando ove possibile forme di dipendenza o comunque di conflitto di interessi;

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le eventuali seguenti informazioni:

- L'elenco delle consulenze attuate con i nominativi dei consulenti;
- Situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

6) SICUREZZA SUL LAVORO

Reati colposi riguardanti la sicurezza sul lavoro

La legge 123/2007 rubricata “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*” in vigore dal 25 agosto 2007 ha apportato grandi modifiche nel nostro sistema normativo.

Da un lato l'art. 9 della 123/2007, introducendo con l'art. 25 septies i reati di “Omicidio colposo lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”, ha ampliato la disciplina nel D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 anche ai reati colposi; dall'altro in attuazione dell'art. 1 della legge 123/2007 è stato emanato il testo unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 che all'art.30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

I reati presupposto di responsabilità per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 sono i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime) in

combinato disposto con l'art. 55 del c.d. T.U. n. 81 commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

2) *la perdita di un senso;*

3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*

4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto dall'art. 589 del Codice Penale:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]”

Il reato di **lesioni personali colpose** è previsto infine dall'art. 590 del Codice Penale:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. [...]”

Al fine di chiarire l'ambito di applicabilità delle fattispecie criminose in esame, si deve precisare che il reato è colposo quando l'evento, pur preveduto dall'agente, non è da questi voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

L'ampliamento ai reati colposi, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sul lavoro, è particolarmente significativo.

Infatti sebbene il concetto di “interesse” sembri meglio adattarsi a fattispecie di natura dolosa, lo stesso può sussistere nel caso di sistematiche violazioni di norme cautelari decise dai vertici della Società e costituenti l'espressione di una vera e propria politica aziendale. Inoltre, l'omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del “vantaggio” in capo all'Azienda.

Ulteriormente si evidenzia che con il riferimento ad ipotesi colpose viene a modificarsi il “contenuto” della colpa organizzativa della Società, la quale, al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fatto-reato verificatosi, non potrà invocare il comportamento fraudolento dell'agente rispetto alla politica adottata dalla Società bensì dovrà dimostrare di essersi organizzata e di avere elaborato una serie di misure idonee a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, in capo ai lavoratori e il verificarsi di infortuni, ragione per la quale, nessun addebito possa essergli mosso.

La situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta in tale contesto una precondizione per beneficiare della scriminante.

Le modalità di commissione dei reati

Venendo alle modalità di commissione dei reati in esame all'interno della Società, si può fare riferimento a:

- tutti i casi in cui non si adottassero le misure previste dalla normativa antinfortunistica e, in conseguenza di ciò, si verificassero eventi lesivi per la salute e la stessa integrità dei lavoratori.
- il comportamento del Datore di Lavoro o di un soggetto da questi delegato, che non disponga - in caso di pericolo grave – l’abbandono del posto di lavoro o di una zona pericolosa facendo proseguire l’attività, o che non provveda ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, potrebbe costituire l’antecedente causale dell’infortunio occorso ai dipendenti;
- ritardo nella comunicazione del pericolo grave al quale lo stesso lavoratore risultasse esposto o ancora dalla richiesta di ripresa dell’attività in situazioni in cui persistesse la situazione di pericolo grave e immediato;
- il caso in cui, a seguito di un infortunio, il Datore di Lavoro omettesse di informare gli altri dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute sugli stessi incombenti, in assenza di disposizioni aziendali sul punto;
- l’ipotesi in cui non fosse attuato un adeguato piano di formazione in materia di sicurezza e igiene, mirato a far conoscere i rischi specifici della mansione svolta dal lavoratore, che si esponesse inconsapevolmente a situazioni lesive per la sua incolumità;
- eventuali responsabilità potrebbero astrattamente configurarsi in capo alla Società nei casi in cui il Datore di Lavoro scegliesse i soggetti responsabili per la sicurezza (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione etc.) non in base alle competenze specifiche, bensì in un’ottica di contenimento dei costi, e l’infortunio fosse imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi;

A ciò si aggiunga come l’eventuale concorrente imprudenza del lavoratore non escluda la responsabilità colposa del Datore di Lavoro e - ove ne sussistano i presupposti - della Società, se non siano state osservate le specifiche disposizioni poste a tutela dell’incolumità dei dipendenti.

In generale, si può affermare che la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ove si verificassero i reati in esame quando gli eventi risultassero ascrivibili:

- al mancato adeguamento alle norme di legge;
- a carenze nell’organizzazione del lavoro;
- a un’insufficiente attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- all’utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e prodotti chimici;
- al mancato rispetto, di fatto, delle disposizioni, delle istruzioni di lavoro e delle procedure di sicurezza aziendali.

I reati in oggetto potrebbero altresì consumarsi durante l’esecuzione di un’attività realizzata mediante contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione, nella misura in cui la Società, quale committente, non adottasse le cautele e le misure di prevenzione stabilite dalla normativa.

ELEMENTI DI CONTROLLO

Si ritiene opportuno precisare che la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro è autonomamente regolamentata da specifiche e puntuali disposizioni.

In applicazione delle vigenti disposizioni ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la Società ha da tempo posto in essere un piano integrato di sicurezza di cui è data evidenza nel Documento per

la Valutazione dei Rischi, contenente la valutazione dei rischi, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e l'organizzazione interna per l'attuazione di tali misure.

I Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs 81/2008 e le correlazioni con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01

L'inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società, determina la necessità di inquadrare il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art 30 D.Lgs. 81/2008 all'interno del più ampio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrandolo opportunamente con la previsione di specifici elementi di controllo richiamati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e non previsti dall'art. 30 del D.Lgs, 81/2008.

Valutazione globale e documentata di “tutti i rischi”

La valutazione dei rischi rappresenta il perno centrale dell'impianto normativo in materia di salute e sicurezza, palesandosi come prima misura generale di tutela nei luoghi di lavoro e obbligo del datore di lavoro non delegabile ad altri soggetti.

L'art. 2, comma 1, del decreto definisce la valutazione dei rischi come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

La Società ha redatto il Documento di valutazione dei rischi (DVR) analizzando i rischi cui è sottoposto il personale sulla base delle attività normalmente svolte nei locali dove svolge l'attività d'impresa, secondo i seguenti criteri:

- analisi e identificazione dei luoghi di lavoro;
- verifica degli adempimenti di legge (rapporti con enti preposti al controllo di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro);
- identificazione dei pericoli riscontrabili sulle postazioni operative, con riferimento ad arredi, attrezzature, impianti utilizzati, prodotti impiegati e luoghi di lavoro.

Codice Etico e principi di comportamento

Il Codice Etico disciplina il tema della “Sicurezza” dettando i seguenti principi comportamentali:

In particolare, si richiamano i seguenti obblighi comportamentali:

- La Società si impegna a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
- La Società si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali;
- Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri

dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Sistema organizzativo ed autorizzativo

Il destinatario primo di tutti gli obblighi di sicurezza è il Datore di Lavoro, in quanto soggetto titolare del rapporto di lavoro o che ha, comunque, la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, dotato di poteri decisionali e di spesa.

Occorre sottolineare che all'attribuzione formale delle responsabilità relative agli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene, deve corrispondere una reale titolarità dei poteri ed un concreto ed effettivo esercizio degli stessi.

Al fine di garantire l'adozione e l'osservanza di tutte le misure poste a tutela dei lavoratori, la struttura organizzativa aziendale deve essere infatti formalizzata, trasparente e caratterizzata da una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

L'individuazione dei soggetti titolari di poteri decisionali, gestionali, di controllo e di spesa avviene attraverso il conferimento di deleghe (art. 16 del D. lgs. n. 81/08) da parte del Datore di Lavoro e la successiva individuazione dei Preposti alla sicurezza.

All'interno della Società Serena Distribuzione S.r.l., le funzioni di datore di lavoro sono esercitate dall'organo amministrativo, il quale;

1. nomina:

- ✓ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

2. fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

La Società, in conformità ai requisiti previsti dalla legge, ha nominato un **Responsabile di Prevenzione e Protezione**, che possiede i requisiti previsti dall'art. 32 del D.lgs 81/2008, il cui nominativo è indicato del DVR aziendale e nell'organigramma/funzionigramma.

Inoltre l'RSPP nominato ha implementato, d'accordo con il datore di lavoro, il documento di valutazione dei rischi.

Ad ogni modo, va precisato che il ricorso a persone o servizi esterni non esonera la Società dalla propria responsabilità in materia di sicurezza (comma 5 art. 31, T.U. 81/2008).

Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, in base al primo comma, dell'art. 33 provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- proporre programmi di informazione e di formazione dei lavoratori, riguardanti i rischi presenti in azienda e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione predisponde, inoltre, un piano di controlli e verifiche allo scopo di accertare la conformità legislativa e l'applicazione delle procedure in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I risultati del piano sono inviati all'organo amministrativo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mantiene evidenza di tutte le attività poste in essere, al fine di consentire controlli da parte della Società o dell'Organismo di Vigilanza.

In ambito aziendale, considerato che la società esercita la sua attività presso il deposito del commercio all'ingrosso e gli annessi uffici amministrativi, entrambi siti in via Mattei n.5 (PA), l'amministratore ha nominato anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, un medico competente responsabile della sorveglianza sanitaria dei locali aziendali, due addetti al primo soccorso ed anche due addetti alle procedure antincendio e di evacuazione come risultante dal processo aziendale tracciato.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può sollecitare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o direttamente il datore di lavoro, per le modifiche ritenute opportune al Documento di Valutazione dei Rischi e agli altri documenti che necessitino di un aggiornamento. Inoltre si attiva comunicando tempestivamente ai medesimi soggetti eventuali ostacoli frapposti all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge.

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ai fini della sicurezza

I programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute vengono elaborati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria. Le firme dei presenti sono annotate in un apposito registro. Per l'espletamento delle attività formative, è possibile ricorrere a soggetti esterni in relazione alle specifiche azioni di formazione individuate.

Il materiale utilizzato nelle attività di formazione, così come il registro su cui sono annotate le firme dei presenti, deve rimanere a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le procedure operative interne in conformità agli standard tecnico-strutturali di legge

La Società si adegua a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme di buona tecnica, per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori.

Tra i principi di controllo specifici sono menzionate nel DVR (cui si rinvia) le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, individuate a livello normativo.

Tali misure sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione di lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;

- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui di luogo di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, per adibirlo - ove possibile - ad altra mansione;
- adeguata informazione e formazione per i lavoratori;
- adeguata informazione e formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- adeguate istruzioni ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato e di ogni altro evento anche di natura eccezionale tale da incidere sulla salute dei lavoratori
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con immediatezza devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza gli accertamenti di non conformità a seguito di verbali ASP o altri Enti (Inps, Inail, etc);

7) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO –EX ART. 25 - BIS.1

La legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto l'art. 25-bis.1 all'interno del d. lgs. N. 231/2001 così rendendo responsabili gli enti anche per le condotte che siano causa di reati contro l'industria e il commercio.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, un'elencazione dei reati richiamati dall'art. 25-bis (*Reati contro l'industria ed il commercio*), nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

Turbata libertà dell'industria e del commercio - art. 513 c.p.

Il reato si consuma con il compimento di condotte dirette ad arrecare una turbativa all'esercizio dell'industria o del commercio altrui per il tramite di violenza sulle cose o utilizzo di mezzi fraudolenti.

La violenza sulle cose deve essere diretta a rendere improbabile la continuazione dell'attività di impresa altrui, anche non irreversibilmente.

Per quanto attiene ai mezzi fraudolenti, il reato non si perfeziona nel caso in cui la condotta integri gli estremi di un atto di concorrenza sleale diretto a far ottenere all'impresa, seppure fraudolentemente, un utile. Il reato è previsto infatti a tutela dell'ordine pubblico economico sicché ogni qual volta sia configurabile un atto di concorrenza sleale non saranno invece integrati gli estremi di tale fattispecie incriminatrice.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513-bis c.p.

Per quanto la norma sembri esprimersi diversamente, il reato è proprio perché viene richiesto che chi pone in essere la condotta lesiva della concorrenza agisca nell'esercizio, anche solo fattuale, di un'attività d'impresa. Non è dunque richiesta la formale qualità di imprenditore ai fini del verificarsi della fattispecie.

La fattispecie si perfeziona con atti di minaccia o violenza che siano diretti a rendere più gravoso l'esercizio dell'impresa altrui, a prescindere dall'effettivo pregiudizio subito dal soggetto passivo del reato: il reato è dunque di pericolo.

Per quanto riguarda la condizione psicologica del soggetto agente, quest'ultimo deve agire prefigurandosi l'intento di scoraggiare o eliminare la concorrenza altrui per il tramite dei propri atti di minaccia o violenza: si tratta dunque di dolo specifico.

Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.

Il reato è previsto a tutela del mercato complessivamente considerato, dunque sia dei produttori che dei consumatori finali.

La condotta penalmente rilevante consiste nel mettere in circolazione prodotti o servizi con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti. La fattispecie è in rapporto di specialità con quelle previste dagli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) perché richiede, in aggiunta rispetto agli elementi già previsti dalle norme appena cennate, che il danno prodotto dalla condotta tipica abbia rilevanza sull'industria nazionale.

È necessario che i nomi, i marchi o i segni distintivi siano contraffatti o alterati perché se fossero solamente mendaci, il fatto sarebbe punibile in base alla norma dell'art. 517 c.p.

L'elemento soggettivo che deve informare la condotta prevista dalla norma è il dolo generico, inteso come consapevolezza di mettere in commercio, o comunque in circolazione, prodotti con marchi, segni o nomi alterati o contraffatti.

Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.

Come per il caso di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513-bis c.p., per quanto la norma sembri esprimersi diversamente, il reato va considerato proprio perché è necessario che il soggetto attivo del reato agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale, non rilevando la qualifica formale di imprenditore.

La condotta si estrinseca nella consegna di una cosa mobile per un'altra ovvero di una cosa mobile che per origine, qualità o provenienza sia diversa da quella pattuita. È necessario che, ai fini della dazione materiale della cosa, non vi siano stati raggiri o artifici posti in essere dal soggetto agente perché in questo caso si integrerebbe la fattispecie della truffa ex art. 640 c.p.

Il reato è da intendersi come plurioffensivo ed infatti la norma intende tutelare tanto la regolarità del singolo rapporto negoziale tra acquirente e venditore che l'intera economia degli scambi a livello nazionale.

La condizione psicologica che deve assistere l'agire del soggetto attivo del reato è il dolo generico inteso come generica consapevolezza di consegnare merce differente da quella pattuita.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.

La fattispecie si perfeziona con la messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, che inducano in inganno il consumatore medio circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Il reato è proprio nella misura in cui può essere commesso da parte di chi agisca, anche solo di fatto, nell'esercizio di un'attività commerciale e si perfeziona non solo con la vendita ma anche con la messa in circolazione del prodotto oggetto del reato sicché sarà sufficiente anche una cessione a titolo gratuito.

Non è richiesto dalla norma in esame che il marchio, il nome o il segno distintivo vengano contraffatti, essendo sufficiente l'induzione in errore dell'acquirente il prodotto tramite l'utilizzo di nomi, marchi o segni distintivi che identifichino il produttore dell'opera dell'ingegno o del prodotto industriale. La previsione di questo reato mira alla tutela tanto dell'ordine economico che dei consumatori.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art 517-ter c.p.

La condotta tipica prevista dalla norma penale in esame si articola nel fabbricare o adoperare oggetti o altri beni realizzati usurpando la proprietà industriale altrui nonché nel caso di chi, al fine di trarre un profitto, introduca nello Stato e detenga o ponga in vendita o, ancora, metta in circolazione, beni realizzati usurpando la proprietà industriale altrui, a patto che la stessa sia stata registrata conformemente alle leggi dello Stato, dell'Unione Europea o internazionali.

La fattispecie si perfeziona sempre che non siano configurabili quelle di cui agli artt. 473 e 474 c.p. nonché qualora sia escluso il concorso di persone nei reati appena richiamati.

Come nel caso degli altri reati contro l'industria ed il commercio, la norma mira a tutelare l'ordine economico e la proprietà industriale oltre che gli interessi dei consumatori.

7.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare di integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis.1 del D.Lgs. n. 231/01.

Tali principi si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Area del "fare":

Tutti i soggetti ed i servizi coinvolti nelle attività della Società (organo amministrativo, dipendenti, consulenti e collaboratori esterni) devono:

- rispettare le norme di legge e tenere un comportamento corretto nei confronti delle altre attività commerciali presenti sul territorio;
- condurre la propria attività commerciale nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali, rispettando in particolare le regole poste a tutela dell'iniziativa economica, della proprietà e della concorrenza;
- tenere un comportamento corretto sul mercato, adottando ogni precauzione e misura utile a garantire tanto il proprio interesse patrimoniale quanto quello delle altre imprese e dei consumatori;
- osservare regole di correttezza nel rapporto con la clientela.

Area del "non fare":

Tutti i soggetti ed i servizi coinvolti nelle attività della Società non devono:

- porre in essere atti diretti a ledere l'integrità patrimoniale e l'immagine degli altri esercenti commerciali presenti sul territorio falsificando in tal modo la concorrenza;
- azionare pratiche anticoncorrenziali dirette in modo non equivoco a danneggiare i *competitors*;
- mettere in commercio o comunque offrire alla clientela prodotti contraffatti o con segni e marchi falsificati o comunque mendaci;
- ingannare la clientela circa le qualità o la provenienza di prodotti posti in vendita;

- agire con violenza o frode per scoraggiare la concorrenza o per provocare la chiusura di attività commerciali con simile oggetto sociale presenti sul territorio.

8) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Reati

L'acquisto di beni e servizi può rientrare tra le attività che possono acquisire rilevanza strumentale qualora, combinate con le attività direttamente sensibili, supportino la realizzazione del reato.

La presente attività strumentale, quindi, è riconducibile ai *reati in materia di corruzione*, potendo costituire modalità per la creazione della provvista di denaro da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi.

Inoltre, ove nello svolgimento di tale attività vengano utilizzati contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, erogati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concessi, è ipotizzabile anche il reato di *malversazione a danno dello Stato*.

L'attività strumentale in argomento potrebbe comportare anche la realizzazione di *false comunicazioni sociali* (ad es. creazione di fondi neri attraverso l'annotazione di fatture per operazioni in tutto od in parte inesistenti) e di reati tributari (ad es. attraverso l'emissione di documentazione fiscale per acquisti simulati in tutto o in parte al fine di abbattere i livelli di attivo).

L'attività di cui si discute è riconducibile in ultimo ai *reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita*.

Si può inoltre ravvisare la possibilità di incorrere *nei reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso o di concorso o ancora favoreggiamento dell'associazione mafiosa*.

Ci si riferisce, in particolare, all'eventualità che il legame associativo o il sodalizio mafioso venga utilizzato per intimorire i fornitori o soggetti terzi al fine di alterare le condizioni di acquisto con riguardo, ad esempio, ai livelli di prezzo praticati.

ELEMENTI DI CONTROLLO

Principi di controllo e di attuazione dei processi decisionali

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della **formalizzata separazione di ruolo** nelle fasi chiave del processo, della **tracciabilità degli atti** e della **valutazione** complessiva delle forniture.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - la richiesta della fornitura operata dall'amministratore sulla base di quanto emerge dall'apposito software di magazzino;
 - riscontro della consegna delle merci operata dal soggetto incaricato.

- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Sistema Organizzativo

Le aree di responsabilità del processo sono tutte a livello interno, fanno tutte capo all'organo amministrativo e sono espressamente delineate nel processo di gestione degli acquisti dal quale risultano anche i nominativi dei soggetti dipendenti coinvolti nella movimentazione della merce, tanto in entrata che in uscita dal magazzino.

Procedure interne e protocolli

Gli acquisti sono disciplinati dal processo di gestione degli acquisti sopra indicato e dalle norme sugli acquisti ex d. lgs. n. 50/2016.

Codice Etico e principi di comportamento

In particolare, devono essere osservati i seguenti principi espressi anche nel Codice Etico con particolare riferimento:

- al divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società;
- alla necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale debba avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi debba essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dell'organo amministrativo le seguenti informazioni:

- l'elenco degli acquisti attuati in deroga ai principi sopra esposti.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

Approvato in data _____

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Sig. Gregorio Bagnasco

Dr. Massimo Romano